

Ricorso n. 37/2017 R.G. I Grado

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

- Avv. Isabella Pasini -

nell'esercizio della Giurisdizione Amministrativa di I Grado

Visto il ricorso di cui al Reg. Gen. n. 37/2017 proposto da:

BRUSI ALESSANDRO + altri 5, (Avv. Gian Nicola Berti);

е

RAINBOW FINANCE S.A. in persona dei legali rappresentanti pro tempore + altri 35 (Avv.ti Matteo Mularoni e Marco Valli);

contro

BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in persona del legale rappresentante pro tempore e del suo DIRETTORE GENERALE pro tempore (Avv.ti Paolo Reffi e Orietta Berardi)

e nei confronti di

Di Francesco Valentina; Mina Daniela; Andriani Elisa; Asset Banca Spa in persona del legale rappresentante *pro tempore*;



Dott. Roberto Venturini; Dott. Giuseppe De Marco; Avv. Paolo Mazzanti; Prof. Avv. Marcello Condemi;

controinteressati

per l'annullamento, previa sospensiva

del provvedimento Prot. n. 17/3403 del 12/04/2017 a firma del Direttore Generale di Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Visto il ricorso indicato in epigrafe depositato il 6 giugno 2017; Vista l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato;

Vista la costituzione di Banca Centrale di San Marino con il patrocinio dell'avv. Paolo Reffi e dell'Avv. Orietta Berardi all'udienza cautelare in data odierna.

Sentite le parti all'udienza sopra indicata, come specificato nel relativo verbale;

RILEVATO

che in base all'art.11, comma 2, della legge 28 giugno 1989, n.68, il Giudice Amministrativo può sospendere l'esecutorietà dell'atto impugnato ove ricorrano gravi motivi di opportunità o al fine di evitare maggiori danni;



RICORDATO

-che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento assunto in data 12 aprile 2017 dal Direttore Generale di Banca Centrale, prot. n.17/3403, con il quale, con richiamo all' art.78 della legge 17 novembre 2005, n.165 (LISF), è stato disposto l'annullamento del provvedimento del medesimo Direttore Generale del 2 marzo 2017, prot. n. 17/2066, ed è stato ordinato lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione di Asset Banca spa e del Collegio Sindacale e la sua sottoposizione alla amministrazione straordinaria e nominati i procedura di Commissario Straordinari e i componenti del Comitato di Sorveglianza, il tutto con effetto dalla data del 2 marzo 2017; -che il ricorso, proposto dai Consiglieri di Asset e dai suoi Azionisti, seppure in virtù di distinti interessi, segue quello già in precedenza avanzato in data 8 marzo 2017 con il quale era stato impugnato il provvedimento assunto in data 2 marzo 2017 dal Direttore Generale di Banca Centrale, prot. n.17/2066, con il quale era a suo tempo stato ordinato lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione di Asset Banca spa e la sua sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria nominati Commissario Straordinari e i componenti del Comitato di Sorveglianza;

-che detto provvedimento veniva sospeso a seguito di ordinanza del

12 aprile 2017 rilevandosi tra l'altro che: "....omissis



L'amministrazione straordinaria è un provvedimento afflittivo che si traduce in una gestione coattiva dell'impresa che incide su diritti costituzionalmente garantiti, quale quello di svolgere attività economica, e che grava in modo rilevante sulla banca, sui suoi esponenti aziendali nonché sui clienti della stessa: per tale motivo la motivazione del provvedimento non può portare elementi di dubbio circa i suoi presupposti e la loro conoscibilità e circa il fatto che l'autorità procedente abbia preventivamente, pienamente, correttamente valutato la loro ricorrenza.

Alla luce di quanto sopra argomentato, seppure ad una prima sommaria indagine propria della fase cautelare, la situazione descritta integra gli estremi del fumus boni iuris, essendo stato riscontrato un vizio di forma che risulta di particolare gravità in quanto ridonda sull'obbligo di motivazione del provvedimento che è stato assunto.

Al riguardo è appena il caso di ricordare che i vizi di forma degli atti amministrativi possono comportare mera irregolarità ove trattasi di provvedimenti a natura vincolata, così come previsto ai sensi dell'art.43, comma 2 della legge n.160/2011.

Gli atti oggetti del presente gravame sono, invece, atti connotati da ampia discrezionalità tecnica-amministrativa, per i quali il rispetto



delle forme e dell'obbligo di motivazione risultano maggiormente cogenti e vincolanti proprio in considerazione della loro natura.

Quanto al presupposto del periculum in mora e dei "gravi motivi di opportunità", attesi i rilievi circa il fumus riscontrati, si ritiene di dover dare rilevanza, ai fini del decidere, all'opportunità di evitare che una situazione di gestione straordinaria per la Banca si protragga in presenza di una situazione di incertezza in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato e della procedura seguita, anche al fine di consentire a BCSM di meglio tutelare gli interessi pubblici di sua pertinenza mediante l'adozione di altri eventuali provvedimenti, anche in sede di autotutela, nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità che presiedono all'esercizio dei suoi poteri e che siano funzionali a garantire l'interesse generale sotteso alla sua azione".

centrale, nello stesso giorno emanazione dell'ordinanza sopra riportata, provvedeva in via di autotutela a rimuovere i vizi riscontrati e all'adozione di nuovo provvedimento motivato ob relationem all'allegata relazione a firma del Commissario Provvisorio, avv. Sommella e - a differenza del provvedimento assunto in data 2 marzo 2017 e sempre in punto di motivazione - alla delibera del Co. Vig. del 12 aprile 2017(VISTA la delibera del Co. Vig. in data 12 aprile 2017 punto 1 dell'ordine del giorno il cui verbale è allegato sub 1 al presente provvedimento e le motivazioni in essa contenute").



delibera che nel precedente provvedimento era solo genericamente richiamata tra i "VISTO".

PREMESSO

Che, come detto, avverso tale atto è rivolto il presente ricorso.

Esso contiene domanda cautelare motivata sulla base di ragioni di opportunità onde evitare maggiori danni rispetto a quelli già generati dalla mancanza di qualsivoglia tentativo di risanamento della banca da parte di BCSM e della Procedura, quali la paventata cessione in blocco di "attività e passività" della stessa come auspicato da BCSM in data 30 maggio 2017 e dal Congresso di Stato in data 31 maggio 2017 (v. pagg. 26 e 27 del ricorso e all.18 e 35 allo stesso)

Con decreto in data 7 giugno 2017 veniva fissata udienza di discussione della domanda cautelare alla data odierna alle ore 10,30.

Alle ore 10,15 veniva depositata agli atti ad opera della procura di BCSM, unitamente al mandato alle liti (come da attestazione della Cancelleria Amministrativa) copia di "Estratto verbale della seduta del Coordinamento della Vigilanza del 12 giugno 2017" rubricato "Avvio procedimento di liquidazione coatta amministrativa" con la quale il CO.Vig. "delibera la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività riservate e la liquidazione coatta amministrativa di Asset banca spa in a.s. ai sensi degli artt.78 e 85 della legge 165/2005



LISF" e nomina quali Commissari Liquidatori il dott. Roberto Venturini ed il dott. Fabio Pignataro, entrambi cittadini italiani, e quali membri del Comitato di Sorveglianza, il dott. Giuseppe De Marco e il Prof. Avv. Marcello Condemi, entrambi cittadini italiani, e l'Avv. Paolo Mazzanti, cittadino Sammarinese.

La delibera reca il timbro di pubblicazione all'Albo della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in data 12 giugno 2017.

Alla luce del provvedimento assunto da BCSM e del quale le parti ricorrenti, così come il Giudicante, hanno preso visione e conoscenza in udienza, la procura di BCSM ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla concessione della domanda cautelare, così come la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso sull'amministrazione straordinaria, riportando alcuni precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale. Ha evidenziato, altresì, l'assenza di elementi di fumus boni iuris a sostegno della stessa.

A tale eccezione hanno replicato le procure ricorrenti evidenziando che la delibera del CO. Vig. è l'atto presupposto e iniziale della procedura che si conclude con atto a firma del Direttore Generale, ai sensi dell'art.30 u.c. dello Statuto di Banca Centrale, unico atto opponibile ai terzi, quali gli azionisti, mentre il primo non è neppure impugnabile





La procura di BCSM ha replicato che la conoscibilità della delibera è garantita dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, rilevando che l'art.85 della LISF prevede che gli effetti della liquidazione si producano al momento di emanazione della stessa.

Quanto al presupposto del danno grave e irreparabile o del periculum in mora, la procura di BCSM rileva che esso è solo ipotizzato (cessione in blocco delle attività) e che il danno lamentato dagli azionisti è comunque risarcibile ed emendabile.

L'avv. Reffi ha sollevato eccezioni di difetto di mandato, rilevando che la procura alle liti rilasciata dagli azionisti contempla la proposizione di un atto di intervento e non di ricorso. Ad essa ha replicato l'avv. Mularoni specificando che il mandato conferito ricomprende il potere di intervento, senza specificare se questo debba essere esercitato invia autonoma o dipendente dal ricorso principale. E' stato eccepito, altresì, che nella procura rilasciata da Rainbow s.a. non sono stati indicati i poteri degli amministratori, specificazione ritenuta necessaria, a dire dell'avv. Reffi anche dalla dottrina richiamando al riguardo l'opera di A. Zavoli, Lineamenti di diritto processuale amministrativo sammarinese;

RILEVATO

che la vicenda in esame presenta, quanto alla tempistica degli interventi di BCSM, delle peculiarità che non possono, quantomeno, essere notate: il provvedimento in autotutela qui contestato è



intervenuto a pochissime ore di distanza dalla decisione di accoglimento della sospensiva di cui all'ordinanza del 12 aprile u.s., a riprova sicuramente della capacità di reazione e della solerzia di BCSM; lo stesso provvedimento di a.s. era intervenuto in data 2 marzo, seppure motivato con rinvio a relazione del Commissario datata 3 marzo, ovvero nel termine richiesto all'avv. Sommella dagli azionisti per la convocazione dell'Assemblea.

Da ultimo il provvedimento di l.c.a che si palesa un quarto d'ora prima dell'udienza di discussione della sospensiva sul precedente provvedimento di amministrazione straordinaria.

Si potrebbe essere indotti a pensare, ma sicuramente non è così, che l'urgenza, e fors'anche la fretta, che ha caratterizzato l'operato di Banca Centrale fino ad oggi, non sia propriamente ascrivibile all'esordire di circostanze fattuali oggettive gravi che impongono nell'immediato l'intervento, ma ad altre e diverse circostanze esterne, quali ad esempio il possibile sindacato di un Giudice su atti sottoposti a giudizio che possa vanificare le decisioni da prendersi o già prese ad opera dell'organo di Vigilanza.

In ogni caso, per decidere la sospensiva occorre verificare ed esaminare le eccezioni sollevate dalla procura di parte convenuta circa il venir meno del *fumus boni iuris* a seguito della sopravvenuta carenza di interesse a seguito della caducazione del provvedimento di a.s. ad opera del successivo provvedimento di l.c.a...



Giurisprudenza di questo Tribunale, riportata e citata dalla procura di parte resistente, ha rilevato che, in vicenda nella quale alla a.s. era poi subentrato un provvedimento di l.c.a "... l'eventuale caducazione dei provvedimenti impugnati alcun vantaggio concreto può portare, oggi, alla parte ricorrente stante la successiva adozione del finale provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'istituto bancario, provvedimento impugnato con diverso e separato gravame, con la conseguenza che i ricorsi in epigrafe, devono ritenersi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse" (sentenza del 18 novembre 2013, Giudice Amministrativo di I Grado in RG nn.23 2 39 riuniti del 2010).

In quel caso si era in fase di decisione nel merito di ricorsi avverso provvedimenti di BCSM recanti termini e prescrizioni al soggetto vigilato, ai quali erano seguiti, nelle more del giudizio, provvedimenti di a.s. e infine di di l.c.a.

La decisione non poteva avere esiti diversi.

Nel caso in esame il contesto è parzialmente diverso.

Ad oggi è stata assunta una delibera del CO.Vig. pubblicata sul Bollettino Ufficiale, per estratto e della quale non si conoscono i contenuti e le motivazioni; la stessa non risulta, ad oggi, essere stata emanata ai sensi dell'art.30 u.c. dello Statuto di Banca Centrale che prevede che: "Gli atti della Banca Centrale in materia di



vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale".

Dunque, la delibera del CO.Vig, è sicuramente ai sensi dell'art.85 della LISF atto necessario per l'adozione della misura, tant'è che è da essa che decorrono gli effetti della procedura; la norma specifica tuttavia che gli effetti si producono "dalla data di emanazione della delibera".

L'emanazione promana dal Direttore Generale: pertanto, fino a quando non si realizza tale presupposto essa non è in grado di produrre i suoi effetti ovvero "la cessazione delle funzioni degli organi amministrativi, di controllo assembleari e di ogni altro organo del soggetto autorizzato", effetti che, una volta emanata, avranno inizio dalla data di adozione della medesima.

E' chiaro che rispetto agli interessi dei soggetti qui ricorrenti è il momento dell'emanazione che rileva, momento dal quale si determina la conoscenza dei contenuti del provvedimento.

Pertanto, fino a che essa non si verifica, si può ritenere permanere in capo ai ricorrenti un interesse a vedere deciso il provvedimento di a.s., che per essi è ancora l'unico atto sindacabile.

Non può però negarsi che la concessione della sospensione interviene su un atto i cui effetti potranno essere inevitabilmente travolti a causa del nuovo e diverso intervento della stessa Banca Centrale.



E' però vero che ad oggi, data di discussione della domanda cautelare, il provvedimento mantiene la sua efficacia, mentre ancora non risulta "emanata" la delibera di l.c.a.

Per tale motivo si può procedere ad una disamina dell'istanza cautelare.

Come detto, fino ad oggi il provvedimento impugnato ha prodotto effetti e lo ha fatto in maniera illegittima risultando affetto da profili di illegittimità che integrano gli estremi del *fumus boni iuris*.

E ciò partendo proprio dalle censure relative allo sviamento di potere, del difetto di motivazione e del difetto di di istruttoria, in particolare tenuto conto della natura e delle funzioni dell'istituto della amministrazione straordinaria.

Al riguardo non vi è dubbio che l'a.s. sia provvedimento caratterizzato da discrezionalità amministrativa o tecnico amministrativa, discrezionalità che riguarda il momento della verifica dei presupposti della decisione, sia con riferimento alla valutazione della gravità della crisi, sia avuto riguardo al momento finale della decisione, ovvero della scelta del rimedio rispetto ad altre possibili soluzioni, in ossequio al principio di proporzionalità.

Già nella precedente ordinanza del 12 aprile si era detto che proprio per la natura dei provvedimenti in questione, l'obbligo di motivazione ha portata ancora più cogente dovendo essa consentire



un sindacato giurisdizionale fondato su una ponderata valutazione degli interessi in gioco.

Ne consegue che la motivazione del provvedimento di a.s. non può solo essere formale o "apparente": essa deve dare contezza "non solo delle irregolarità e delle violazioni o della previsione di perdite ma anche della qualificazione di "gravi" (nel senso di dover precisare per quali ragioni si ritengano gravi) e della precisazione analitica sia delle norme che si assumono violate che del metodo di valutazione e dei calcoli attraverso i quali si sia pervenuti alla previsione di gravi perdite; ed ulteriormente con riferimento all'ipotesi di perdite ... proprio il fatto che la legge attribuisca rilevanza alle mere previsioni importa che il controllo sull'attendibilità delle stesse debba essere caratterizzato da particolare rigore" (cfr. A. Nigro, "Amministrazione straordinaria delle banche e giurisprudenza amministrativa: qualcosa si muove?" Commento a TAR Catania, 8 settembre 2000, in Banca Borsa e Titoli di credito, II, pagg. 393).

"La motivazione sia pure per relationem deve pertanto dare contezza di tuti i superiori elementi al fine di consentire la ricostruzione dell'iter logico giuridico della decisione e il sindacato sull'attività amministrativa" (cfr. TAR Sicilia - Catania, sopra cit.).

Nel caso in esame nel provvedimento impugnato non vi è traccia della indicazione della ritenuta "gravità" delle perdite o circa l'inadeguatezza del patrimonio sociale, oltre all'errore sull'unico



calcolo presente nella relazione relativamente all'obbligo di ricostruzione del patrimonio ai sensi dell'art.14 della legge sulle società (la riduzione non raggiunge i 2/3).

Allo stesso modo per le parti correlate sembra contraddittorio ritenere gravi anomalie quelle che riguardano lo 0,13 % dei casi.

Viene addotta a motivazione del provvedimento l'inadempienza al provvedimento di decadenza del Presidente e del D.G..

Al riguardo, si palesa una contraddittorietà posto che il macroscopico errore contenuto nel provvedimento riformato in autotutela nella parte in cui gli stessi vengono considerati autori di reato di riciclaggio, se prima era stato considerato grave al punto di essere ritenuto "agire irreversibilmente sul legame fiduciario di banca /clientela e sul profilo reputazionale", avvedutasi dell'errore, BCSM considera ora il fatto come "avere nessuna incidenza ai fini della valutazione dei presupposti".

Rispetto ai rilievi relativi alla mancata ottemperanza al provvedimento di decadenza dei vertici, non può, inoltre, non rivenirsi la violazione del principio di proporzionalità, posto che la normativa consente l'utilizzo di altri diversi poteri, quali quelli di cui agli artt.44, 45 e 46 LISF.

Sul punto si può richiamare quanto osservato in dottrina (cfr. A. Scognamiglio, "Decreto di scioglimento degli organi di amministrazione di un istituto di credito, motivazione per relationem,



sindacato formale" in Banca Borsa e Titoli di credito, II 2015, pag.278 e ss.) che osserva che "deve certamente essere condivisa l'esigenza, già da tempo avvertita, di porre limiti non meramente generici all'ampia discrezionalità che risulta in capo alle Autorità creditizie; limiti che sembrano doversi articolare soprattutto a partire dal principio di proporzionalità, il cui attento rispetto pare, tra l'altro, imposto dall'ampliamento dei poteri di intervento tempestivo dell'Autorità di vigilanza e degli strumenti di gestione delle crisi bancarie che oggi si profila. Si fa riferimento alla prossima introduzione nel TU all'art.53 bis del potere per Banca d'Italia di rimuovere uno o più aziendali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca ovvero di disporre, al ricorrere dei presupposti individuati proprio dall'art. 70, comma1, lett.a), la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche a sensi del venturo 70 bis: è evidente infatti l'esigenza che a fronte di un ampio catalogo di strumenti attivabili, l'adozione dei diversi rimedi e soprattutto l'applicazione del più rigoroso provvedimento di amministrazione straordinaria sia sorretta da una motivazione che ne illustri adeguatamente la necessità al fine della miglior tutela degli interessi coinvolti".

Anche il riferimento alla Nota AIF indicata a presupposto relativamente ad operazioni di credito garantire da immobili, non





pare di per sé sufficiente ad integrare la motivazione sul punto, non essendo presente né conoscibile la valutazione di BCSM al riguardo, palesandosi altresì un vizio di difetto di istruttoria.

Egualmente, non si rinvengono né sono state diversamente rese note le ragioni della mancata convocazione dell'assemblea più volte richiesta dagli azionisti, pur contestandosi ad Asset l'obbligo di ricostruzione del capitale, senza però consentirlo mediante convocazione dell'assemblea, in ciò ravvisandosi oltre che un difetto di motivazione, un vizio di evidente contraddittorietà.

Si deve osservare che con la sottoposizione ad amministrazione straordinaria "l'assemblea conserva il suo ruolo di organo deliberante della società poiché le sue funzioni sono solo sospese per effetto del provvedimento che dispone la gestione commissariale e possono essere riattivate in ogni momento dal commissario straordinario" poiché "l'amministrazione straordinaria non ha finalità espropriative dell'impresa non sarebbe pensabile che essa possa determinare la soppressione dell'organo assembleare" (cfr. O Capolino, G. Coscia e E Galanti, in AA. VV., Diritto delle Banche e degli intermediari finanziari, a cura di E. Galanti, Trattato di Diritto dell'Economia, diretto a E. Picozza e E Gabrielli, Cedam, 2008, pag.903).

Ma quel che maggiormente radica i presupposti del *fumus*, proprio in riferimento a quanto sopra rilevato, è lo sviamento di potere.



L'amministrazione straordinaria è strumento finalizzato alla soluzione delle crisi bancarie che non può essere letto e utilizzato come strumento funzionale alla successiva e invitabile liquidazione coatta amministrativa (cfr. Sentenza del Commissario della Legge, V. Pierfelici, 8 giugno 2017, in cc n. inedita; cfr. altresì A. Nigro, op. cit., pag.391), come invece sembra avvenuto nel caso di specie.

Per tale motivo non può neppure considerarsi come procedura latu sensu cautelare in virtù della quale "il provvedimento che la dispone potrebbe trovare il suo presupposto anche soltanto in accertamenti e valutazioni a carattere sommario con rinvio del più completo esame della situazione patrimoniale e gestionale della banca, e quindi della stessa valutazione dell'adeguatezza del provvedimento, agli organi di gestione straordinaria", come sembrerebbe avvenuto nel caso in esame alla luce delle comunicazioni a firma dei commissari

"In realtà l'amministrazione straordinaria non ha né natura né funzione cautelare; essendo una misura di estrema gravità, che incide in modo rilevante e sulla banca che vi sia sottoposta e sugli esponenti della stessa, deve trovare il suo fondamento in circostanze precise e di gravità tale da legittimarla (non deve cioè trattarsi di crisi superabile attraverso la gestione ordinaria o gli altri meno penetranti strumenti di intervento previsti dalla normativa): circostanze della quali si deve dare conto in modo completo ed esauriente nella

dimessisi.



motivazione e che, quindi, occorre siano pienamente verificate e valutate dall'autorità procedente" (A. Nigro, op. cit., pagg. 394-395). L'art.80 LISF prevede tra i compiti dei Commissari Straordinari quello di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e promuovere soluzioni utili nell'interesse dei c lienti a fronte di situazioni caratterizzate a gravi irregolarità e ove siano previste gravi perdite di patrimonio.

A quanto risulta, le misure volte alla risoluzione della crisi di Asset non sono state adottate e anzi l'intervento di BCSM con il blocco dei pagamenti è intervenuto solo dopo che dalla stessa erano fuoriusciti 60 milioni di euro.

La comprova delle funzionalizzazione dell'a.s. alla futura l.c.a. è data proprio dalla delibera del Co .Vig. in udienza depositata, liquidazione senza la quale l'amministrazione non potrebbe procedere alle cessioni in blocco di rapporti giuridici del gruppo, come apprezzate e auspicate dal Congresso di Stato e dal Direttore di BCSM (v. delibere Congresso di Stato del 31 maggio 2017, n. 1 come rettificata in data 2 giugno 2017)

In tale contesto è evidente che il danno paventato dai ricorrenti non è ipotetico, ma reale e concreto e vieppiù inemendabile e radica l'opportunità di concedere la misura di cautela richiesta.

E, peraltro, è un danno che non riguarda solo azionisti e consiglieri ma, attese le modalità dell'operato e i vizi riscontrati, seppure con



indagine necessariamente sommaria, esso è passibile di ridondare sull'intero sistema economico-finanziario sammarinese e sull'interesse pubblico generale che l'operato di BCSM deve perseguire.

Pertanto, anche ad un bilanciamento dei contrapposti interessi e tenendo conto non solo dell'interesse dei ricorrenti ma anche dell'interesse generale alla stabilità e credibilità del sistema economico finanziario e la tutela del risparmio, deve concludersi che il provvedimento impugnato, presentando vizi di legittimità (fumus boni iuris) debba essere sospeso. E ciò anche al fine di consentire all'autorità procedente di poter effettuare le scelte di sua competenza tenendo presenti i principi e dei criteri elaborati dalla costante dottrina e giurisprudenza, sia sammarinese che italiana, che sono stati presi in considerazione anche ai fini della presente decisione.

Salva e impregiudicata una più approfondita disamina nel merito sui profili qui non esaminati anche con riferimento alle sollevate eccezioni di mandato, che in ogni caso non pregiudicando la possibilità di pronunciarsi sulla istanza cautelare anche qualora si volesse ritenere il gravame a firma degli azionisti quale intervento adesivo e non autonomo ricorso.

PQM



ACCOGLIE la domanda cautelare proposta per le motivazioni espresse in narrativa.

Dispone che la presente ordinanza sia eseguita dall'amministrazione resistente.

Dispone, altresì, la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art.18 della Legge 28/6/1989, n.68.

L'Ufficio di Cancelleria provvederà a comunicare la presente ordinanza alle parti interessate.

San Marino, 13 giugno 2017

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

Avv. Isabelia Pasini

V°, depositate agui in Cancelleria.
San Marino, F

Oliver Our 20 fep C